



Verona, 7 ottobre 2010

OGGETTO: Protocollo d'Intesa tra i Coordinamenti Edilizia Privata e Mobilità Traffico relativo allo svolgimento del procedimento amministrativo volto al rilascio della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II "modalità per il rilascio delle concessioni", art. 10 del vigente Regolamento Comunale (approvato con D.C.C. n. 123 del 28.12.1998 e modificato con D.C.C. n. 82 del 24.11.00; n. 25 del 29.03.01; n. 16 del 03.04.08; n. 79 del 15.12.08; n. 28 del 23.04.09; n. 49 del 09.07.09 e 91 del 19.11.09).

I DIRIGENTI DEI COORDINAMENTI EDILIZIA PRIVATA E MOBILITA' TRAFFICO

Ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 80 dello Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 194 del 10.10.91 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 21.04.2010 e decreto del Sindaco rep. n. 149 dell'11.06.2010;

Premesso che:

- gli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di seguito "Regolamento", disciplinano il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione riguardante le occupazioni, di qualsiasi natura, di suolo pubblico, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- le citate disposizioni prevedono, per le concessioni c.d. temporanee, il termine massimo di 15 giorni per la conclusione del procedimento, termine che può subire interruzioni sia per eventuali richieste di integrazione documentale, sia nei casi in cui sia necessario acquisire, durante l'*iter* istruttorio, pareri di altri Enti o Autorità;
- è inoltre specificato, al comma 3 dell'art. 10, che nel caso di richiesta di parere ad altro Settore od Ufficio Comunale, lo stesso deve essere fornito entro 10 giorni, pena il formarsi del silenzio-assenso sulla richiesta;
- per le occupazioni riguardanti i cantieri edili, la competenza procedimentale è attribuita, dall'art. 4 del suddetto Regolamento, al Coordinamento Edilizia Privata. Una recente verifica ha evidenziato che detto Coordinamento, al quale è oggi possibile presentare le domande di occupazione anche on-line, rilascia indicativamente 960 concessioni all'anno. Tra queste, nell'anno 2009, sono state circa 600 le pratiche per le quali è stata formulata richiesta di parere al Coordinamento Traffico Mobilità, competente ad esprimere la propria valutazione

Comune di Verona

Edilizia Privata

L.ge Capuleti, 7 – 37122 Verona

Tel. 045/8079875 - Fax 0458079855

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì 9-12;

E-Mail edilizia.privata@comune.verona.it www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

nelle ipotesi in cui l'occupazione di suolo pubblico interferisca con la viabilità pedonale, provocandone possibili impedimenti e/o limitazioni;

- si evidenzia che sino ad oggi il Coordinamento Traffico non ha mai espresso pareri negativi sulle domande di occupazione, e che la natura del parere è invece sempre "favorevole condizionato". In proposito, analizzando la casistica delle condizioni dettate, emerge una certa omogeneità di contenuti ricorrenti;
- si possono in tal modo identificare una serie di "condizioni standard", applicabili a tutti i casi in cui si presentano determinati fattori tipici, predeterminati ed agevolmente riconoscibili, sia dalla ditta che richiede l'occupazione, sia dall'Ufficio preposto al rilascio del titolo (ad esempio, la larghezza delle corsie di marcia dei veicoli, la presenza o meno del marciapiede, la larghezza di quest'ultimo);


Alla luce delle premesse sopra esposte, i Coordinamenti Edilizia Privata e Mobilità Traffico concordano sulla possibilità ed opportunità di elaborare una casistica di "situazioni-tipo", alle quali corrisponderanno "condizioni-standard".

A tal fine predispongono e sottoscrivono il presente Protocollo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, convenendo quanto segue:

- 1) nell'ambito dei procedimenti volti al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, il Coordinamento Edilizia Privata, qualora l'occupazione interferisca con la viabilità pedonale ma integri inequivocabilmente una delle fattispecie di seguito descritte e graficamente rappresentate nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, potrà prescindere dalla richiesta di parere al Coordinamento Mobilità Traffico;
- 2) nella concessione dovrà essere esplicitato, in luogo del parere, il riferimento al presente Protocollo, con l'indicazione espressa del numero di "caso-tipo" e delle conseguenti condizioni da rispettare;
- 3) le fattispecie individuate e le rispettive condizioni sono le seguenti:

CASO N. 1: è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è l'intera superficie del marciapiede stesso. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a doppio senso di marcia, è maggiore o uguale a m 6,50. Tale misura consente di mantenere la viabilità pedonale sullo stesso lato dell'intervento, tramite la realizzazione di un marciapiede protetto provvisorio, largo almeno 1 metro, sulla corsia di marcia. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi



all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione delle corsie di marcia e della carreggiata;

- il transito dei pedoni sia garantito sullo stesso lato dell'intervento tramite la realizzazione sulla carreggiata di un marciapiede provvisorio protetto largo almeno m 1,00 con l'avvertenza a non ridurre ciascuna corsia oltre i 2,75 metri.

CASO N. 2: è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è l'intera superficie del marciapiede stesso. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a senso unico di marcia, è maggiore o uguale a m 3,75. Tale misura consente di mantenere la viabilità pedonale sullo stesso lato dell'intervento, tramite la realizzazione di un marciapiede protetto provvisorio, largo almeno 1 metro, sulla corsia di marcia. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione della corsia di marcia e della carreggiata;
- il transito dei pedoni sia garantito sullo stesso lato dell'intervento tramite la realizzazione sulla carreggiata di un marciapiede provvisorio protetto largo almeno m 1,00 con l'avvertenza a non ridurre la corsia oltre i 3,00 metri.

CASO N. 3: è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è parte della superficie del marciapiede stesso. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a doppio senso di marcia, è sufficiente a garantire due corsie di marcia di almeno m 2,75 ciascuna, oltre ad uno spazio che, sommato alla parte di marciapiede non occupata, sia largo almeno 1 metro. E' in tal modo possibile mantenere la viabilità perdonale sullo stesso lato dell'intervento, tramite la realizzazione di un marciapiede provvisorio protetto su parte sulla carreggiata, largo almeno 1 metro. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione delle corsie di marcia e della carreggiata;
- il transito dei pedoni sia garantito sullo stesso lato dell'intervento tramite la realizzazione, in parte sulla carreggiata, di un marciapiede provvisorio protetto largo almeno m 1,00 con l'avvertenza a non ridurre ciascuna corsia oltre i 2,75 metri.

CASO N. 4: è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è parte della superficie del marciapiede stesso. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a senso unico di marcia, è pari almeno a m 3,00,



oltre ad uno spazio che, sommato alla parte di marciapiede non occupata, sia largo almeno 1 metro. E' in tal modo possibile mantenere la viabilità pedonale sullo stesso lato dell'intervento, tramite la realizzazione di un marciapiede provvisorio protetto su parte sulla carreggiata, largo almeno 1 metro. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione della corsia di marcia e della carreggiata;
- il transito dei pedoni sia garantito sullo stesso lato dell'intervento tramite la realizzazione, in parte sulla carreggiata, di un marciapiede provvisorio protetto largo almeno m 1,00 con l'avvertenza a non ridurre la corsia oltre i 3,00 metri.

CASO N. 5: non è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è il suolo a ridosso dell'edificio/recinzione. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a doppio senso di marcia è, al netto dell'occupazione, maggiore o uguale a m 6,50. Tale misura consente di mantenere la viabilità pedonale sullo stesso lato dell'intervento, tramite la realizzazione di un marciapiede provvisorio protetto, largo almeno 1 metro, sulla corsia di marcia. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione delle corsie di marcia e della carreggiata;
- il transito dei pedoni sia garantito sullo stesso lato dell'intervento tramite la realizzazione sulla carreggiata di un marciapiede provvisorio protetto largo almeno m 1,00 con l'avvertenza a non ridurre ciascuna corsia oltre i 2,75 metri.

CASO N. 6: non è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è il suolo a ridosso dell'edificio/recinzione. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a senso unico di marcia è, al netto dell'occupazione, maggiore o uguale a m 4,00. Tale misura consente di mantenere la viabilità pedonale sullo stesso lato dell'intervento, tramite la realizzazione di un marciapiede provvisorio protetto, largo almeno 1 metro, sulla corsia di marcia. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi



all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione della corsia di marcia e della carreggiata;

- il transito dei pedoni sia garantito sullo stesso lato dell'intervento tramite la realizzazione sulla carreggiata di un marciapiede provvisorio protetto largo almeno m 1,00 con l'avvertenza a non ridurre la corsia oltre i 3,00 metri.

CASO N. 7: è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è l'intera superficie del marciapiede stesso. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a doppio senso di marcia, è inferiore a m 6,50. Tale misura non consente di mantenere la viabilità pedonale sullo stesso lato dell'intervento, in quanto non vi è lo spazio sufficiente a garantire almeno 1 metro per il transito pedonale, oltre ad almeno m 2,75 per ogni corsia di marcia. E' pertanto necessario indirizzare il traffico pedonale sul lato opposto rispetto a quello dell'occupazione. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione delle corsie di marcia e della carreggiata con l'avvertenza a non ridurre ogni corsia oltre i m 2,75;
- il transito dei pedoni sia indirizzato sul lato opposto tramite attraversamenti pedonali eseguiti prima e dopo l'occupazione stessa, realizzati in segnaletica stradale orizzontale rimovibile di colore giallo.

CASO N. 8: è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è l'intera superficie del marciapiede stesso. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a senso unico di marcia, è inferiore a m 4,00. Tale misura non consente di mantenere la viabilità pedonale sullo stesso lato dell'intervento, in quanto non vi è lo spazio sufficiente a garantire almeno 1 metro per il transito pedonale, oltre ad almeno m 3,00 per la corsia di marcia. E' pertanto necessario indirizzare il traffico pedonale sul lato opposto rispetto a quello dell'occupazione. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione della corsia di marcia e della carreggiata con l'avvertenza a non ridurre la corsia oltre i m 3,00;
- il transito dei pedoni sia indirizzato sul lato opposto tramite attraversamenti pedonali eseguiti prima e dopo l'occupazione stessa, realizzati in segnaletica stradale orizzontale rimovibile di colore giallo.



CASO N. 9: è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è parte della superficie del marciapiede stesso. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a doppio senso di marcia, non è sufficiente a garantire due corsie di marcia di almeno m 2,75 ciascuna, oltre ad uno spazio che, sommato alla parte di marciapiede non occupata, sia largo almeno 1 metro. Pertanto, si ritiene opportuno che l'impresa utilizzi dei ponteggi a sbalzo o a ponte, in modo da garantire comunque il transito pedonale sul marciapiede con una larghezza di almeno 1 metro. La viabilità perdonale deve essere mantenuta sullo stesso lato dell'occupazione. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:


- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione delle corsie di marcia e della carreggiata con l'avvertenza a non ridurre ogni corsia oltre i m 2,75.

CASO N. 10: è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è parte della superficie del marciapiede stesso. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a senso unico di marcia, non è sufficiente a garantire una corsia di almeno m 3,00, oltre ad uno spazio che, sommato alla parte di marciapiede non occupata, sia largo almeno 1 metro. Pertanto, si ritiene opportuno che l'impresa utilizzi dei ponteggi a sbalzo o a ponte, in modo da garantire comunque il transito pedonale sul marciapiede con una larghezza di almeno 1 metro. La viabilità perdonale deve essere mantenuta sullo stesso lato dell'occupazione. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione della corsia di marcia e della carreggiata con l'avvertenza a non ridurre la corsia oltre i m 2,75.

CASO N. 11: non è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è il suolo a ridosso dell'edificio. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, a doppio senso di marcia, al netto dell'occupazione, è inferiore a m 6,50. Tale misura non consente di realizzare un marciapiede provvisorio su nessuno dei due lati, in quanto non vi è lo spazio sufficiente a garantire almeno 1 metro per il transito pedonale, oltre ad almeno m 2,75 per ogni corsia di marcia. E' pertanto necessario che l'impresa predisponga un ponteggio a sbalzo o a ponte, in modo da consentire il transito pedonale sullo stesso lato dell'occupazione di almeno 1 metro. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;



- sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione delle corsie di marcia e della carreggiata con l'avvertenza a non ridurre ogni corsia oltre i m 2,75.

CASO N. 12: non è presente il marciapiede; oggetto dell'occupazione richiesta è il suolo a ridosso dell'edificio. In corrispondenza del suolo da occupare, la larghezza media della carreggiata, ad unico senso di marcia, al netto dell'occupazione, è inferiore a m 4,00. Tale misura non consente di realizzare un marciapiede provvisorio su nessuno dei due lati, in quanto non vi è lo spazio sufficiente a garantire almeno 1 metro per il transito pedonale, oltre ad almeno m 3,00 per la corsia di marcia. E' pertanto necessario che l'impresa predisponga un ponteggio a sbalzo o a ponte, in modo da consentire il transito pedonale sullo stesso lato dell'occupazione di almeno 1 metro. Per tale fattispecie (vedi schema grafico) dovranno essere rispettate le condizioni che seguono:

- siano garantite le accessibilità pedonali e carraie agli edifici circostanti;
 - sia posta in opera idonea segnaletica da cantiere in conformità al Codice della Strada, agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo relativi all'avvicinamento al cantiere, alla delimitazione provvisoria della carreggiata stradale, alla riduzione delle corsie di marcia e della carreggiata con l'avvertenza a non ridurre la corsia oltre i m 3,00.
- 4) poiché è consentito, in presenza di carreggiata che misuri almeno m 2,75 per corsia, e mantenendo la viabilità pedonale sullo stesso lato dell'occupazione, realizzare il marciapiede provvisorio protetto anche occupando tratti di sede stradale destinati alla sosta di veicoli, in tali casi il parere al Coordinamento Traffico non è necessario, ma sarà cura del Coordinamento Edilizia Privata richiedere al Coordinamento Strade l'ordinanza che istituisca il divieto di sosta. Tuttavia, considerato che il Coordinamento Strade Giardini ha in corso di preparazione apposita ordinanza sindacale volta ad istituire generale divieto di sosta con rimozione dei mezzi per tutte le ipotesi in cui sia in corso regolare occupazione di area e/o suolo pubblico per cantiere, a decorrere dalla data di efficacia della suddetta ordinanza, nei casi nei quali l'area ove è istituito divieto di sosta con rimozione sia corrispondente all'area di occupazione di suolo pubblico, non sarà più necessario acquisire ordinanza di divieto di sosta;
- 5) fatta esclusione per la fattispecie di cui al precedente punto 4), la richiesta di parere al Coordinamento Mobilità Traffico continua ad essere necessaria nelle ipotesi in cui l'occupazione, oltre ad intralciare la circolazione pedonale, richieda anche una modifica temporanea, mediante apposita ordinanza viabilistica, della normale circolazione veicolare, ciclabile o della segnaletica e/o impianti semaforici e nei casi in cui si preveda l'occupazione di eventuali aree di sosta riservate ai portatori di handicap;



**Comune
di Verona**

Edilizia Privata

- 6) è rimessa al Dirigente del Coordinamento Edilizia Privata la facoltà di richiedere comunque il parere nelle ipotesi in cui lo ritenga necessario;
- 7) il presente Protocollo sarà efficace a decorrere dal 14⁵.10.2010.

Coordinamento Mobilità Traffico
Il Dirigente (Ing. Giorgio Zanoni)

Coordinamento Edilizia Privata
Il Dirigente (Arch. Cristina Salerno)

Allegati:

- Allegato 1 (schemi grafici).